

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELINI ARMANDO**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione):	
COLITTO: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile. (813)	211
PRESIDENTE	211, 212, 213
VIALE, <i>Relatore</i>	211
CALANDRONE PACIFICO	212
TERRANOVA CORRADO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	213
COLITTO	213
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore TRABUCCHI: Modificazione all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al X delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (820)	213
PRESIDENTE	213, 214
CAPPUGI, <i>Relatore</i>	213, 214
BORSELLINO	214
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	214
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	214

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile. (813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile.

La I Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Viale, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VIALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La proposta di legge che viene oggi in discussione, di iniziativa del deputato Colitto, tende a modificare l'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile.

Il Comitato centrale del lavoro portuale fu istituito con la legge del 1949, col compito di dare pareri « sui problemi di carattere generale relativi alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, depositi e movimento delle merci e di ogni altro materiale nei porti marittimi dello Stato e del trattamento giuridico del personale addetto a tali operazioni ».

Il Comitato è composto di 17 membri ed è presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato.

La seduta comincia alle 9.40.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Il proponente lamenta che a far parte del Comitato non furono chiamati i rappresentanti delle categorie degli spedizionieri e degli agenti marittimi, mentre è ben noto, osserva, che dette categorie forse più delle altre, per l'attività che svolgono, sono direttamente o indirettamente interessate ai problemi che il Comitato è chiamato ad esaminare.

La categoria degli spedizionieri, già altra volta aveva fatto richiesta per essere inclusa in questo Comitato attraverso i suoi rappresentanti. Ma in un primo tempo l'onorevole Salerno, allora Sottosegretario alla marina mercantile, aveva respinto l'istanza. Erano ritornati alla carica e l'onorevole Saragat, allora Ministro della marina mercantile, si era opposto dicendo che si sarebbe reso troppo pletorico questo Comitato, già assai numeroso, e aveva aggiunto che queste categorie, allorché il Comitato fosse chiamato a dare pareri interessanti quel particolare ramo di attività del lavoro marittimo, sarebbero state chiamate ad esprimere il loro parere al Comitato in virtù delle disposizioni del capoverso dell'articolo 2 della citata legge, che appunto consente al Ministro di chiamare a far parte dei lavori del Comitato persone particolarmente esperte nella materia e rappresentanti di Enti e Associazioni interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Il proponente osserva, nella sua relazione, che non è esatto dire che il Comitato con l'assunzione dei rappresentanti delle due categorie di cui abbiamo parlato diventerebbe pletorico, perché dice e ricorda che il Consiglio Superiore della marina mercantile è composto di 29 membri; quindi, il Comitato per il lavoro portuale potrebbe essere aumentato.

Ora, a parte ogni altra considerazione, mi pare che non si possano stabilire confronti tra il Consiglio Superiore della marina mercantile e il Comitato centrale del lavoro portuale, per le diverse e più importanti e larghe mansioni che ha il Consiglio Superiore della marina mercantile, che richiede, pertanto, un maggior numero di rappresentanti di quanto non consenta e non richieda il Comitato Centrale del lavoro portuale. Attesa questa diversità nella larghezza delle mansioni che sono chiamati a svolgere o meglio dei pareri che sono chiamati a dare questi due organi del Ministero della marina mercantile, mi pare che si debba tener conto, nella composizione, di una diversità di numero dei loro componenti.

Debbo dire alla Commissione, poi, che l'inclusione dei rappresentanti degli spedizionieri e degli agenti marittimi comporte-

rebbe forse l'inclusione o meglio giustificherebbe la richiesta di inclusione, in questo Comitato, di altre categorie.

Ho ricevuto direttamente, e anche attraverso l'onorevole Presidente, una richiesta in tal senso dell'Unione delle camere di commercio e già ho sentito che ci sarebbe una richiesta del genere anche delle Associazioni di pilotaggio dei porti.

Di modo che, se la Commissione stabilisse il principio di integrare il Comitato con rappresentanze degli agenti marittimi e degli spedizionieri, noi dovremmo necessariamente non respingere le richieste che già sono state fatte dall'Unione delle camere di commercio e dalla Associazione di pilotaggio.

Pertanto, io ritengo che non sia il caso di mutare composizione al Comitato centrale del lavoro portuale, tanto più che, come mi risulta, tutte le volte che il Comitato centrale ha dovuto dare pareri riguardanti le categorie, sia degli agenti marittimi e spedizionieri, sia delle camere di commercio marittime, il Ministro ha sempre invitato a presenziare alle riunioni del Comitato i rappresentanti di queste organizzazioni, che del resto sono già rappresentate dal rappresentante degli industriali, dal rappresentante dei commercianti, dal rappresentante degli armatori e dal rappresentante dell'armamento marittimo, che fanno parte del Comitato in base alla legge che oggi si vorrebbe modificare.

Perciò, io esprimo il parere che l'articolo 2 della legge 4 giugno 1949 non venga modificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALANDRONE PACIFICO. Noi concordiamo pienamente con l'onorevole relatore per mantenere la composizione attuale. A quelle ragioni dovremmo aggiungere queste altre. In sostanza, le figure dell'agente marittimo e dello spedizioniere sono sussidiarie del vero responsabile della manodopera, sia esso il padrone delle merci o il padrone della nave.

Poiché l'agente marittimo non è che il rappresentante di un armatore o di più armatori, è già nel Consiglio del lavoro portuale locale ed alcune volte vi è a rappresentare il proprietario. Mentre lo spedizioniere che ha la figura di rappresentante commerciale riconosciuto (Dogana), non è altro che un delegato del ricevitore e dello speditore.

Le ragioni esposte circa l'influenza che l'attività di questi agenti avrebbe sulle operazioni, sia per la fissazione della paga base, che per una azione di carattere nazionale per i

contratti di lavoro, e quindi per la tutela del lavoratore, non sono convincenti. Questa attività non è svolta dagli agenti marittimi e dagli spedizionieri. E così anche nel campo della previdenza.

Circa l'altra osservazione, relativa alla incidenza sulle tariffe, si osserva che queste sono di competenza dei Consigli del lavoro portuale locali e sono legate alle convenzioni e agli usi.

Mi sembra che, oltre alle considerazioni di carattere generale, anche queste ulteriori confermino la richiesta del relatore di lasciare inalterata la composizione del Comitato.

TERRANOVA CORRADO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. A conforto della tesi sostenuta dal relatore debbo far presente che sia gli spedizionieri, sia gli agenti marittimi sono attualmente tutelati dai rappresentanti degli industriali, dei commercianti e degli armatori chiamati a far parte del Comitato. Fra l'altro, se si dovesse veramente accogliere l'istanza delle varie categorie, fra cui quella della Unione delle camere di commercio che avrebbe forse più diritto degli altri, si aprirebbe una maglia e chissà a quale numero arriveremmo.

D'altra parte, la legge prevede l'integrazione del Comitato attraverso esperti che vengono di volta in volta chiamati a farne parte. Comunque, il Governo si rimette al voto della Commissione.

COLITTO. Io ho manifestato il desiderio di alcune categorie, precisamente gli spedizionieri e gli agenti marittimi, di far sentire la loro voce in un collegio nel quale si discutono i loro problemi e in cui si riguardano i loro interessi.

È evidente che se queste categorie fossero rappresentate, se i loro interessi fossero difesi, così come si dice, non avrebbero insistito nella loro richiesta, da anni, come il relatore ha dimostrato. Esse sono tornate sempre alla carica per vedere inclusi i loro rappresentanti in questo collegio.

Né mi pare che con l'aggiunta di qualche rappresentante il collegio diventerebbe pletorico. Ritenevo che in regime di democrazia non ci fosse niente di strano che gli interessati facessero sentire la loro voce, tanto più che questo collegio è un collegio che ha poteri soltanto consultivi.

Ma poiché vedo che il relatore, il Governo ed alcuni autorevoli membri della Commissione sono contrari...

TERRANOVA CORRADO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo si rimette alla Commissione.

COLITTO. ...debbo riconoscere che mi sono sbagliato e allora dichiaro alla Commissione che ritirerò la mia proposta.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Colitto e sospendo, pertanto, la discussione della proposta di legge n. 813.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: Modificazione all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al X delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Trabucchi: «Modificazione all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al X delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici», già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

La I Commissione (Interni) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Cappugi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAPPUGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un piccolo provvedimento inteso ad evitare gli inconvenienti dovuti a un certo ritardo burocratico, direi, nello espletamento di alcuni adempimenti formali per la sistemazione in oggetto. Parlo di adempimenti formali, poiché si tratta di questo: durante la guerra molti operai, manovali, agenti, personale esecutivo, sono stati utilizzati in mansioni di ufficio perché ne avevano attitudine e consuetudine e titolo per essere utilizzati. Si presentò successivamente il problema o del ritorno alle mansioni della propria qualifica o di una sistemazione tenendo conto del servizio prestato con mansioni superiori.

Da parte mia fu presentata una proposta di legge che si tradusse nella legge n. 966 del 1949. Questa sistemazione negli uffici del personale esecutivo era subordinata ad un «accertamento di idoneità professionale».

Ora, si è verificato che l'Amministrazione, nel fare la graduatoria di questi accertamenti, ha lasciato trascorrere molto tempo, per cui derivò agli interessati un danno nell'inquadramento. Questa proposta di legge, che il Senato ha approvato e sulla quale la I Commissione ha espresso parere favorevole, mira

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

ad evitare tale inconveniente, solo agli effetti giuridici, perché non si farà luogo a riattivazione di carattere economico, e non si farà recuperare il tempo perduto per quegli adempimenti formali cui accennavo prima. Pertanto, non ho che pregare la Commissione di suffragare la proposta di legge della sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BORSELLINO. All'articolo 1 proporrei di mantenere il testo presentato al Senato, cioè decorrenza dal 1950 anziché dal 1951.

Questo è il desiderio dei ferrovieri e anche se la proposta deve ritornare al Senato, è per una questione di giustizia. La questione non ha valore economico.

CAPPUGI, Relatore. Non vorrei che si rischiasse di danneggiare altre categorie. Che lo desiderino gli interessati è chiaro; ma — ed esprimo la mia preoccupazione — potrebbe verificarsi il caso che qualche altra categoria da questa retrodatazione potesse avere qualche danneggiamento.

PRESIDENTE. Il Senato ha già approvato questo provvedimento. Quindi, avrà riconosciuto che questa soluzione risponde agli interessi della categoria. Al fine di risolvere rapidamente la questione, sarebbe bene di evitare il ritorno al Senato.

CAPPUGI, Relatore. Desidero precisare che, indubbiamente, retrodatando al 1° gennaio 1950, lo scopo della legge si raggiungerebbe al cento per cento. Per la verità, la mia preoccupazione non è suffragata da dati statistici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo è nettamente contrario alla proposta di emendamento fatta dall'onorevole Borsellino.

Al Senato la proposta del senatore Trabucchi in tanto poté passare, in quanto si addivenne, fra proponente, relatore e altri membri della Commissione, all'accordo perché la retrodatazione venisse fissata al 1° gennaio 1951. Se si riportasse ancora indietro si lederebbero gli interessi di parecchie categorie e vi sarebbe infrazione alle norme generali della non retroattività delle leggi, perché si darebbe valore ed efficacia a promozioni in un periodo anteriore di due anni alla data in cui fu accertata l'esistenza dei requisiti di idoneità. Prego l'onorevole Borsellino di non insistere.

BORSELLINO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« All'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, è aggiunto il seguente comma:

« Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneità, e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avrà la decorrenza 1° gennaio 1951 ».

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

SENATORE TRABUCCHI: Modificazione all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al X delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici (820).

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	35
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: —

Angelini Armando, Baccelli, Bima, Bogoni, Borellini Gina, Borsellino, Bovetti, Calandrone Pacifico, Cappugi, Colognatti, Concas, De Biagi, Ducci, Farinet, Ferrario Celestino, Fiorentino, Gatto, Gorreri, Graziadei, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Mancini, Maniera, Mazza, Moscatelli, Murdaca, Petrucci, Pintus, Reali, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Sparapani, Troisi, Viale, Zamponi, Zanibelli.

È in congedo:

Menotti.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI